

REDDITO IMPRESA E IRAP

Irap più gravosa per le holding industriali

di Ennio Vial

Master di specializzazione

LE COMUNICAZIONI E GLI ADEMPIMENTI DELLE HOLDING

Scopri di più >

Le **holding industriali** scontano l'Irap su una **base imponibile più allargata** rispetto a quella delle società commerciali. La norma di riferimento è rappresentata dall'[articolo 6 D.Lgs. 446/1997](#) che, pur essendo rivolto agli intermediari finanziari, disciplina le **holding industriali** al **comma 9**.

È previsto che la **base imponibile** sia determinata come per le classiche società commerciali, con l'aggiunta, tuttavia, degli **interessi attivi e passivi**. Nel caso emerga una **differenza negativa**, la stessa risulta **deducibile nei limiti del 96%**. Si veda, al riguardo, la [risoluzione 56/E/2010](#).

Per indicare la componente degli **interessi**, si devono compilare i **righi IC15 e IC16**, oltre, ovviamente, al rigo IC17 che contiene il **risultato differenziale del Modello Irap2022**.

Va da subito evidenziato come **non rientrano nella base imponibile** Irap dividendi e **plusvalenze**. Rispetto alla società commerciale, l'inclusione degli **interessi attivi e passivi** risulterà vantaggiosa per le società indebite che presentano quindi un **differenziale di interessi negativo**. Diversamente, se la holding **accentra la liquidità del gruppo per smistarla sotto forma di finanziamenti**, la componente finanziaria determinerà ragionevolmente un **aumento della base imponibile**.

Un ulteriore aspetto Irap attiene alla previsione di una **aliquota maggiorata**.

La norma di riferimento è costituita dall'[articolo 16, comma 1-bis, D.Lgs. 446/1997](#), in base al quale sono previste **aliquote maggiorate per i soggetti inclusi nell'articolo 6 del decreto Irap**.

La norma è volta a disciplinare soprattutto gli **intermediari finanziari** ma, come abbiamo già segnalato, nel comma 9 sono incluse anche le **holding industriali** ex [articolo 162 bis Tuir](#).

In base al [comma 1 bis](#), come integrato da **interventi normativi successivi**, le holding sono soggette ad una **aliquota variabile dal 4.65% al 5.57%**.

Inoltre, alcune **Regioni** (Campania, Molise e Basilicata) applicano una **ulteriore maggiorazione dello 0,15% con una aliquota complessiva del 5.72%**.

La maggiorazione di aliquota **non causerà particolari conseguenze in capo alle holding statiche** atteso che la base imponibile Irap risulterà generalmente **negativa**. Nella voce A – valore della produzione, infatti, **non saranno presenti componenti positivi di reddito**. Si deve, infatti, ricordare che i dividendi e le plusvalenze rientrano nel **gruppo C e non nel gruppo A** atteso che le holding industriali presentano il bilancio conforme alla IV direttiva Cee applicando i principi contabili Oic.

L'**aliquota maggiorata**, invece, diventa più problematica per le **holding miste**, ad esempio per le società che erogano **servizi amministrativi alle controllate** o che **locano beni immobili al gruppo o a soggetti estranei**.

In questi casi i **proventi confluirebbero nella voce A e sarebbero soggetti alla aliquota maggiorata**.

Una volta appurata la **modalità di applicazione dell'Irap** alle holding industriali, ci dobbiamo chiedere come si individui la **holding**. La norma di riferimento è costituita dall'[articolo 162 bis Tuir](#).

Le holding industriali sono i **soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni** in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

Secondo il **comma 3** “*l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, [solo ultimo esercizio], l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale*”.

In sostanza, lo **status di holding può variare di anno in anno** in quanto si fonda sull'ultimo bilancio approvato, considerando esclusivamente l'attivo contabile.